



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2023

Oggetto:	ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DI RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
-----------------	--

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese **Gennaio** alle ore **20:45** nella sala di rappresentanza - Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		SALVIONI EDOARDO MARIO	X	
SINOPOLI CARMELO	X		PEREZ GILA MONICA	X	
SALA RICCARDO	X		ZANANTONI PIETRO	X	
TOBALDINI DANIELA	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		VILLA FRANCESCA	X	
LAURIA FRANCESCO	X		CAROZZI ROBERTO	X	
SALVIONI ELENA		X	DE NICOLA DANIELA	X	
MALAVASI MAURIZIO	X		IUCOLINO CRISTIAN	X	
NEGRI CLAUDIO CESARE	X				

Presenti: 16 Assenti: 1

Assume la presidenza **il Presidente del Consiglio** Dott. Carmelo Sinopoli.

Partecipa **il Segretario Generale** Dott.ssa Giovanna Italiano.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DI RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 29.12.2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- le disposizioni comprese nei commi da 222 a 229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 dispone che *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali – e quindi anche per i Comuni – stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”*;
- le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

RICHIAMATO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge che stabilisce testualmente che *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi*

entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente

pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;

APPURATO che le partite affidate ad Agenzia delle Entrate - Riscossione (*ADER*) dal 2000 al 2015, oggetto di stralcio parziale, si riferiscono ad annualità pregresse risalenti nel tempo, i cui corrispondenti crediti (residui attivi), nel rispetto dei principi dell'armonizzazione contabile prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, venivano accantonati nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (*FCDE*), per essere in un secondo momento del tutto cancellati dal conto del bilancio;

CONSIDERATO che la misura di stralcio parziale recata dalla L. 29.12.2022, n. 197:

- comprende anche somme per le quali, per effetto di precedenti “rottamazioni”, sono in corso con successo procedimenti di rateazione, che, seppur lentamente, stanno portando al recupero del credito;
- non incentiva i contribuenti storicamente inadempienti al versamento di quanto dovuto, poiché i dati riguardanti i precedenti stralci evidenziano, come più volte segnalato dalla Corte dei Conti, che provvedimenti normativi di tale tipo non portano a rilevanti risultati in termini di recupero dell'entrata;
- non riveste alcuna finalità di carattere sociale, essendo relativa a tutti i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate - Riscossione (*ADER*) senza specifici riferimenti ad indicatori economici (ad es. ISEE) o a specifiche categorie di contribuenti con particolari situazioni di disagio economico (percipienti di sussidi o bonus sociali) oppure, ancora, particolarmente colpiti dalla crisi economica;

PRECISATO CHE:

- fermo restando quanto previsto dai citati commi da 222 a 227, l'articolo 1, comma 231, L. 29.12.2022, n. 197, che disciplina la cosiddetta definizione agevolata dei carichi, dispone che i debiti risultanti dalle singole partite affidate agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06. 2022 possano essere estinti versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere le somme ulteriori riferite a interessi comunque denominati, sanzioni, aggi;
- la definizione agevolata dei carichi sopraindicata, quindi, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede obbligatoriamente il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive. L'annullamento della cartella avverrà esclusivamente a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, che potrà essere rateizzato in un massimo di diciotto rate e non indipendentemente dalla volontà del contribuente di regolarizzare la propria situazione debitoria come previsto invece per lo stralcio parziale;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di non applicare lo stralcio parziale dei carichi previsto dall'art. 1, comma 227, L. 29.12.2022, n. 197, anche al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura, così come meglio motivato in premessa;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9) del citato D.Lgs. 267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Salvioni Elena – PD)

Previo scomputo degli astenuti n. 3 (Carozzi, De Nicola – Gruppo Misto; Villa – Lega)

Votanti n.13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

D E L I B E R A

1. **DI NON APPLICARE** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12. 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, L. 29.12.2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della legge medesima;
2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro il 31.01.2023;
3. **DI DARE NOTIZIA** dell'approvazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente;
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali.

I N D I

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Salvioni Elena – PD)

Previo scomputo degli astenuti n. 3 (Carozzi, De Nicola – Gruppo Misto; Villa – Lega)

Votanti n.13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 1 del 30 Gennaio 2023.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Carmelo Sinopoli
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Italiano
(sottoscritto digitalmente)
